

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2333

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato RESTA

*Presentata il 13 luglio 1960*

Modifica dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, già modificato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, recante agevolazioni per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che tra le facilitazioni predisposte dallo Stato per agevolare il processo di industrializzazione del sud le più efficaci sono quelle fiscali, i finanziamenti a medio termine concessi a condizioni di favore dagli Istituti speciali e i contributi della Cassa per il Mezzogiorno sia in favore di singoli imprenditori industriali sia per le attrezzature delle aree di sviluppo industriale.

Ora purtroppo le leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555 autorizzano la Cassa per il Mezzogiorno a concedere alle medie e piccole industrie che sorgono ed ampliano i loro impianti solo in comuni con popolazione non superiore a 200 mila abitanti sovvenzioni fino al 20 per cento della spesa documentata per opere murarie e del 10 per cento per l'acquisto dei macchinari (20 per cento se le macchine sono costruite nel sud).

Le stesse leggi consentono alla Cassa di partecipare con un contributo che non superi la metà, alle spese occorrenti per attrezzare le aree di sviluppo industriale istituite da Consorzi, da Enti locali, Province e Camere di commercio.

Questo tipo di intervento dello Stato è in ultima analisi diretto a ridurre il costo delle aree attrezzate (allacciamenti stradali, e ferroviari, di acqua, fognature, energia, ecc.) che i consorzi metteranno a disposizione degli imprenditori.

Con la legge del 1959 (legge n. 855) l'indirizzo governativo è mutato: ora non si parla più di zone industriali (legge n. 634 del 1957), ma di aree di sviluppo industriale. In ogni caso sovvenzioni ed agevolazioni non sono possibili per città aventi popolazione superiori a 200.000 abitanti.

Tale norma evidentemente esclude alcune tra le più grandi città del Mezzogiorno da questi benefici, pur difettando esse di attività industriali.

La norma ha pertanto bisogno di essere revisionata perché anzi è proprio nelle città di maggiore popolazione che si manifesta più chiara la possibilità e più opportuna e più conveniente l'istituzione delle aree di sviluppo industriale.

Per tali ragioni il sottoscritto ha l'onore di proporre la presente legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito con il seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni nei quali vi sia difetto di attività industriali ».